

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 21/12/2021

IL RESPONSABILE DELL'UNITA TERRITORIALE DI LATINA

OGGETTO: Procedura sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36, commi 2 e 6 e dell'art.95, comma 3, lett.a) e comma 4, lett.c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., mediante il ricorso alla piattaforma www.acquistinretepa.it (Trattativa Diretta Multipla (TDM) sul MePA della Consip), per l'affidamento del servizio di pulizia, non comprensivo della fornitura del materiale igienico sanitario, per gli uffici della sede di Latina per la durata di un anno dal 01/01/2022-31/12/2022.

Smart CIG Z0B3406EF2

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare gli artt. 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO l'art.18 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI, ai sensi del quale i Responsabili preposti agli Uffici Territoriali dell'Ente, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa, adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri di massima stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi di riduzione e contenimento della spesa in ACI per il triennio 2020 - 2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23.01.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2 e 2 bis, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifiche dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO l'art. 2, comma 3, e l'art. 17, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013 n°62, "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n°165";

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017 e 8 aprile 2021;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 29 ottobre 2015 e modificato, per ultimo, dal Comitato Esecutivo nella seduta del 23 marzo 2021, su delega del consiglio Generale del 27 gennaio 2021;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.) 2021 - 2023, redatto ai sensi dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente nella seduta del 23 marzo 2021, su delega del Consiglio Generale del 27 gennaio 2021;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. n. 2003 del 27 Marzo 2021 con il quale il Segretario Generale ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 1° giugno 2021 fino al 31 Maggio 2023, l'incarico della Responsabilità dell'Unità Territoriale ACI di Latina;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare l'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il *budget* di gestione di cui all'art. 7 del citato regolamento di organizzazione;

VISTO il *budget* annuale per l'anno 2021, composto dal budget economico e dal *budget* degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'assemblea dell'Ente nella seduta del 21 ottobre 2020;

VISTO il budget di gestione per l'esercizio 2022 suddiviso per centro di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione n. 3811 del 16 dicembre 2021, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2022, ha autorizzato i responsabili delle Unità Territoriali ad adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore ad € 35.000,00 a valere sulle voci di budget assegnate al rispettivo centro di responsabilità;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei Contratti Pubblici, e s.m.i.;

VISTO il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020 n. 120 ed, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. a), in combinato disposto con le modificazioni introdotte dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, in Legge 28 luglio 2021, n. 108;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

RITENUTO di svolgere, a norma dell'art. 5 L. 241/1990, le funzioni di responsabile del procedimento;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21 novembre 2012, e in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTO l'art.36, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., che prevede per affidamenti di importo inferiore a € 40.000 (lett.a), l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori, e, per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore alle soglie di cui all'art.35 (lett.b), la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e, più in generale, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt.34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (Conflitto di interesse) e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dal comma 130 dell'art.1 della Legge n.145/2018 il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

PRESO ATTO che, a seguito di determinazione n. 6 del 22/11/2021, integrata con determina n. 7 del 29/11/2021 è stata avviata sul MEPA, la Trattativa Diretta Multipla (TDM) consistente nei tre interpellati di Trattativa Diretta n. 1935060_1935333_1935526, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., rivolta a tre operatori del settore iscritti sul MePa, per l'affidamento del servizio di pulizia e disinfezione dei locali, adibiti ad uffici e archivi, dell'Unità Territoriale ACI di Latina per un periodo di 12 mesi: dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (Smart CIG: Z0B3406EF2), verso il corrispettivo complessivo massimo a base di asta di € 24.048,00, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso e con termine di scadenza di presentazione dell'offerta al giorno lunedì 10 dicembre 2021, ore 18.00;

PRESO ATTO che ha presentato offerta n. 1 operatore economico e che, in fase di valutazione di congruità dell'offerta economica presentata dell'unica ditta, pur in presenza di una corretta offerta, si è evidenziato che l'aggiudicazione avrebbe comportato versamento di oneri contrattuali di molto superiori a quelli attualmente corrisposti alla ditta che sta svolgendo il servizio in oggetto;

RILEVATA la non pertinenza dei criteri che hanno determinato la base di asta, in quanto si è considerato un monte ore per effettuare i lavori quotidiani calcolato sulla somma del servizio ordinario e di disinfezione come entità scisse tra loro; ma, in effetti, tra la pulizia ordinaria e la disinfezione non vi è differenza, sono entrambe attività manuali ad alta intensità di manodopera che richiedono solo l'utilizzo di prodotti diversi;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla definizione di una nuova base di asta pertinente con gli effettivi tempi di svolgimento dei lavori per la pulizia e disinfezione dell'ufficio nel rispetto del principio di economicità;

PRESO ATTO del parere richiesto al Servizio Patrimonio e comunicato con e-mail prot. U.T. di Latina 5466/2021;

TENUTO CONTO che, pur trattandosi di un servizio che per valore rientra nell'ambito dell'art.36, comma 2, lett.a) è stata svolta una Trattativa Diretta Multipla in applicazione del principio di partecipazione e concorrenza;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e in particolare l'art. 21 *quinques* che disciplina la revoca d'ufficio del provvedimento amministrativo, stabilendone i presupposti di legittimità ed in particolare afferma che: "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di

mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.....

ATTESO che sulla revoca della procedura di gara, come anche indicato dall'Autorità (cfr. ex multis Delibera n.95 del 19/05/2011; Delibera n. 19 del 12/02/2009), rientra nella esclusiva potestà discrezionale della stazione appaltante, la quale è titolare del potere di rivalutare le situazioni di fatto e di diritto poste alla base del provvedimento amministrativo adottato, in presenza di concrete e motivate ragioni di interesse pubblico e dei presupposti codificati dalla legge ed è esercitabile in qualunque momento della procedura ad evidenza pubblica, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. che fa salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, tanto più in assenza dell'aggiudicazione;

PRESO ATTO delle su addotte, motivate ragioni alla revoca della procedura in argomento per l'affidamento del servizio di pulizia e disinfezione per l'Unità Territoriale di Latina che, evidenziano, nel rispetto dei principi di trasparenza, par condicio e concorsualità ed in attuazione del principio di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione, il maggior peso dell'interesse generale alla indizione di una nuova procedura di affidamento rispetto a quello di eventuali controinteressati al suo mantenimento, atteso, peraltro, che allo stato attuale, non risulta formalizzato alcun provvedimento né di aggiudicazione provvisoria, né definitiva;

ATTESO che la revoca, in assenza di aggiudicazione, non comporta alcun indennizzo, rientrando nella potestà discrezionale della Pubblica Amministrazione disporre l'annullamento o la revoca di un atto di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico, ancora prima del consolidarsi di pretese o posizioni giuridiche qualificate meritevoli di specifico apprezzamento in capo ai partecipanti;

PRESO ATTO che nella lettera d'invito, al paragrafo 8 è espressamente previsto che "l'ACI si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento nel caso in cui l'offerta non sia ritenuta congrua e conveniente ovvero, quando, per sopravvenute ragioni, venga meno l'interesse pubblico alla stipula del contratto";

VALUTATO che è interesse pubblico che l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici avvenga nel rispetto nelle norme sugli appalti;

ATTESO che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nei principi costituzionali di buon andamento, legalità ed imparzialità dell'azione amministrativa, ed impegna la pubblica amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed, autorizza, pertanto, anche il riesame degli atti adottati;

CONSIDERATO pertanto prevalente l'interesse pubblico al corretto svolgimento delle procedure e l'interesse dell'Amministrazione a non essere gravata da possibili ricorsi giurisdizionali che comporterebbero l'insorgenza di ulteriori costi;

RITENUTO, per le motivazioni espresse ed in coerenza con i principi di par condicio, imparzialità e adeguatezza, sussistente l'interesse alla eliminazione degli atti e della procedura in argomento rispetto al contrapposto interesse alla conservazione degli stessi e dei suoi effetti,

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla revoca delle determinazioni n.. 6 del 22/11/2021 e n. 7 del 29/11/2021 e di tutti gli atti ad esse relativi e conseguenti e quindi della procedura concorrenziale svolta sul Mepa (TDM MEPA del 29 novembre 2021 - Smart CIG Z0B3406EF2) ;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si procede alla revoca, in autotutela, ai sensi dell'art. 21-QUINQUES della Legge n. 241/90 e s.m.i., delle proprie determinazioni a contrarre n.6 del 22/11/2_7 DEL 29/11/2021 e di tutti gli atti approvati con la stessa e conseguenti e quindi dell'intera procedura svolta sul MePa TDM con TD n. 1935060_1935333_1935526 del 29 novembre 2021 (Smart CIG Z0B3406EF2).

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Ente e di darne comunicazione agli operatori economici partecipanti alla gara a mezzo pec.

II RESPONSABILE

(d.ssa Roberta Monarca)

ROBERTA MONARCA Firmato
il 21/12/2021